CORECOM Emilia Romagna

DETERMINAFascicolo n. GU14/860529/2026

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - Wind XXX

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatoriniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)";

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislativa e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza dell’utente XXX, del 16/07/2026 acquisita con protocollo n. 02XXX5 del 16/07/2026

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L’istante lamenta i seguenti problemi nei confronti di Wind XXX, di seguito Wind, dichiarando, nell’istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 16/07/2026; l’udienza di conciliazione paritetica si è svolta in data 07/07/2022), quanto segue. “Disservizio dal 9/2/2026 al 3/4/2026. Nessun accordo raggiunto in sede di conciliazione paritetica.” Ciò premesso, l’istante chiede l’indennizzo per il periodo di disservizio. Segnala, quale disservizio: (utenza XXXXXX) interruzione della linea per motivi tecnici (data interruzione: 09/02/2026, data riattivazione: 03/04/2026). In data 21/09/2026, l’istante controdeduce quanto segue. “1. Sui fatti non contestati e sulla loro rilevanza Va preliminarmente osservato che la ricostruzione dei fatti operata dalla stessa Wind XXX nella memoria difensiva, lungi dal disconoscere l'esistenza del disservizio, ne conferma puntualmente l'accadimento e la durata. La resistente dà atto che: - in data 02/04/2026 l’istante presentava istanza di conciliazione paritetica n. 2026/XXX, lamentando un pregresso disservizio tecnico sulla componente Voce decorrente dal 09/02/2026; - il procedimento presso Corecom Emilia-Romagna attesta, quale dato di fatto

acquisito agli atti e non contestato, l'interruzione della linea per motivi tecnici con data di interruzione 09/02/2026 e data di riattivazione 03/04/2026; - l'istanza di conciliazione paritetica si è conclusa, in data 07/07/2026, con un mancato accordo. Il disservizio è dunque durato ininterrottamente per 53 (cinquantatré) giorni consecutivi, ben oltre il termine di 4 (quattro) giorni non festivi previsto dall'art. 2.2 della Carta dei Servizi WIND XXX, richiamata dalla stessa resistente, quale termine massimo per l'eliminazione delle irregolarità funzionali del servizio. Tale circostanza, di per sé, integra pienamente la fattispecie di inadempimento contrattuale che la stessa Carta dei Servizi pone a fondamento del diritto all'indennizzo del cliente, con conseguente inversione dell'onere argomentativo a carico della resistente, la quale non ha fornito alcuna prova di aver eliminato il guasto entro il predetto termine, né di essersi tempestivamente attivata prima della data di riattivazione del 03/04/2026. 2. Sull'inconsistenza della "verifica tecnica" prodotta dalla resistente Wind XXX afferma che "le verifiche tecniche effettuate dalla convenuta evidenziavano presenza di traffico e assenza di anomalie imputabili alla rete dell'operatore", allegando a supporto un prospetto di traffico riferito alla data del 03/04/2026. Tale evidenza, tuttavia, non è idonea a confutare quanto lamentato dall'istante, per un duplice e assorbente ordine di ragioni: - il 03/04/2026 corrisponde esattamente alla data di riattivazione della linea, come risulta dagli stessi atti del procedimento Corecom; la rilevazione di traffico regolare in tale data è dunque pienamente compatibile con la tesi dell'istante, poiché attesta il corretto funzionamento del servizio solo a decorrere dal ripristino, e nulla prova in ordine ai 53 giorni di interruzione antecedenti; - un accertamento tecnico eseguito il giorno stesso della riparazione non può, per evidenti ragioni logiche e cronologiche, costituire prova contraria rispetto a un disservizio verificatosi e conclusosi prima di tale data. La produzione documentale della resistente, pertanto, lungi dal dimostrare l'insussistenza del disservizio, ne conferma indirettamente la cessazione proprio in coincidenza con la data di riattivazione indicata dall'istante e attestata dal Corecom procedente. 3. Sulla contraddittorietà intrinseca della difesa di Wind XXX: gli accrediti concessi smentiscono l'assenza di responsabilità La resistente sostiene di aver concesso gli accrediti descritti in memoria esclusivamente "in ottica di favor utentis e senza riconoscimento di responsabilità". Tale affermazione risulta tuttavia smentita dall'analisi degli importi liquidati, i quali risultano matematicamente coerenti proprio con la durata e la decorrenza del disservizio dichiarate dall'istante, e non con una loro insussistenza. Quanto al rateo canone di € 36,52 (IVA inclusa): il canone mensile dell'offerta Voce Più risulta pari a € 20,90. Applicando tale importo al periodo di disservizio di 53 giorni (pari a circa 1,74 mensilità), si ottiene un rateo di € 36,37, sostanzialmente coincidente con l'importo di € 36,52 accreditato dalla resistente. Tale coincidenza numerica non è casuale: essa dimostra che lo stesso operatore, nel quantificare l'accredito, ha fatto applicazione esattamente del periodo di interruzione dal 09/02/2026 al 03/04/2026 indicato dall'istante, confermandone così, nei fatti, la sussistenza e la durata. Quanto all'indennizzo di € 100,00: tale importo corrisponde al tetto massimo previsto dalla Tab. 2 della Carta dei Servizi ("fino a € 5,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di € 100,00"). Applicando il parametro tabellare, il tetto di € 100,00 si raggiunge già al ventesimo giorno di disservizio (20 giorni x € 5,00). Se, come sostenuto da Wind XXX, non vi fosse stata alcuna anomalia imputabile alla rete dell'operatore, la resistente non avrebbe alcun titolo per riconoscere l'indennizzo massimo previsto dalla Carta dei Servizi, che presuppone necessariamente un ritardo di gestione del disservizio pari o superiore a 20 giorni. La liquidazione del massimale, quindi, costituisce ulteriore ammissione per facta concludentia della sussistenza di un disservizio di durata rilevante, in evidente contrasto con quanto sostenuto in memoria. Ne consegue che la difesa di Wind XXX risulta intrinsecamente contraddittoria: non è logicamente sostenibile, da un lato, negare qualsivoglia responsabilità e, dall'altro, liquidare accrediti il cui importo è calcolato proprio sulla base della durata del disservizio contestato. 4. Sull'eccezione di "cessata materia del contendere" Wind XXX eccepisce la cessata materia del contendere, richiamando precedenti di Corecom e giurisprudenza di pace secondo cui l'istanza è improcedibile qualora l'operatore abbia già corrisposto l'indennizzo prima dell'instaurarsi della controversia. Tale principio, tuttavia, presuppone che l'indennizzo corrisposto sia satisfattivo, ovvero integralmente idoneo a ristorare il pregiudizio subito dall'utente. Nel caso di specie, come illustrato al punto precedente, gli importi riconosciuti (€ 36,52 a titolo di rateo canone ed € 100,00 a titolo di indennizzo massimo da Carta Servizi) coprono unicamente il mancato godimento economico del canone e l'indennizzo tabellare minimo previsto per l'irregolare funzionamento del servizio, ma non ristorano in alcun modo il pregiudizio ulteriore patito dall'istante per la privazione, per quasi due mesi, di un servizio di telefonia vocale, che riveste carattere di essenzialità. ln assenza di un'integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria e indennitaria dell'istante, e non avendo quest'ultimo mai prestato acquiescenza agli importi unilateralmente accreditati dalla resistente, non può ritenersi cessata la materia del contendere. I precedenti citati da Wind XXX (Delibera 37/25 Corecom Puglia; Sentenza G.d.P. Caserta n. 94/2025) riguardano

fattispecie in cui lo storno/rimborso risultava per l'appunto pienamente satisfattivo della domanda attorea, circostanza che qui non ricorre. 5. Sull'eccezione di "lite temeraria" Del tutto priva di fondamento è, infine, l'eccezione di lite temeraria sollevata dalla resistente. L'istanza dell'odierno ricorrente si fonda su circostanze di fatto puntualmente documentate e non contestate: la data di interruzione (09/02/2026), la data di riattivazione (03/04/2026) e l'esito di mancato accordo in sede di conciliazione paritetica (07/07/2026) risultano tutte attestate dagli stessi atti del procedimento dinanzi al Corecom Emilia-Romagna. La richiesta di indennizzo formulata dall'istante non è generica né pretestuosa, ma trova puntuale riscontro nella stessa condotta di Wind XXX, la quale, come sopra evidenziato, ha riconosciuto accrediti calcolati proprio in funzione della durata del disservizio lamentato. Non ricorre, pertanto, alcuno degli elementi soggettivi od oggettivi che la giurisprudenza richiede per la configurabilità della lite temeraria, mancando qualsiasi consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, che risulta al contrario adeguatamente circostanziata. 6. Sull'onere della prova e sulla tempestività della segnalazione Wind XXX richiama la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, IO giugno 2019, n. 7556, secondo cui l'onere della risoluzione del guasto e della relativa prova ricade sul gestore, mentre sul cliente incombe unicamente l'onere di segnalare tempestivamente il problema. Ebbene, tale principio, correttamente richiamato dalla resistente, depone in senso favorevole all'istante: agli atti non risulta, infatti, alcuna prova prodotta da Wind XXX circa la data di ricezione della segnalazione di guasto né circa le attività tecniche eventualmente poste in essere tra il 09/02/2026 (data di interruzione) e il 03/04/2026 (data di riattivazione). La resistente si limita a produrre un unico riscontro di traffico relativo al solo 03/04/2026, senza fornire alcuna evidenza contraria idonea ad assolvere l'onere probatorio — che, per costante orientamento richiamato dalla stessa memoria avversaria, grava sull'operatore — in ordine alla tempestiva risoluzione del guasto entro il termine di 4 giorni non festivi previsto dalla Carta dei Servizi. 7. Sulla quantificazione del pregiudizio e sulle richieste Alla luce di quanto sopra, si osserva che gli importi sino ad oggi accreditati da Wind XXX, pari complessivamente a € 136,52 (€ 36,52 a titolo di rateo canone + € 100,00 a titolo di indennizzo massimo da Carta Servizi), pur costituendo un doveroso riconoscimento del disservizio occorso, non esauriscono il pregiudizio subito dall'istante, il quale è rimasto privo per 53 giorni consecutivi di un'utenza di telefonia fissa vocale, con conseguente disagio personale e limitazione della propria reperibilità telefonica, non altrimenti ristorabile mediante il mero indennizzo tabellare forfettario di importo massimo pari a € 100,00. Si richiede pertanto che Codesta spettabile Autorità voglia riconoscere, in aggiunta a quanto già accreditato (che si intende comunque scomputato da quanto qui richiesto), un ulteriore importo a titolo di indennizzo risarcimento del danno da mancato godimento del servizio, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della durata particolarmente significativa del disservizio (53 giorni) e della natura essenziale del servizio di telefonia vocale. 8. Conclusioni" Per tutto quanto sopra esposto, l'istante conclude "perché Codesta spettabile Autorità voglia: - respingere integralmente le eccezioni preliminari sollevate da Wind XXX di "cessata materia del contendere" e di "lite temeraria", per le ragioni esposte ai punti 4 e 5 che precedono; - accertare e dichiarare la responsabilità di Wind XXX per il disservizio tecnico occorso sulla componente Voce dell'utenza XXXXXX dal 09/02/2026 al 03/04/2026, per complessivi 53 giorni; - accertare l'insufficienza degli accrediti sino ad oggi riconosciuti (€ 36,52 quale rateo canone ed € 100,00 quale indennizzo massimo da Carta Servizi) rispetto all'effettivo pregiudizio patito dall'istante; - condannare Wind XXX al pagamento di un ulteriore indennizzo/risarcimento, da determinarsi anche in via equitativa, per il danno da mancato godimento del servizio di telefonia vocale per il periodo sopra indicato, oltre a quanto già accreditato; condannare Wind XXX alla rifusione delle spese di procedura, ove previste."

Wind, con memoria in data 21/09/2026, eccepisce quanto segue. "In rito … eccepisce l'assoluta indeterminatezza delle contestazioni avversarie, in quanto l'istante lamenta genericamente un presunto disservizio tecnico del solo servizio Voce, senza nulla specificare né allega in atti alcun tipo di contestazione o reclamo avanzato nei confronti della scrivente convenuta né allegare le fatture oggetto della richiesta di storno. Ad ogni modo si evidenzia anche che la parte istante non ha mai presentato un procedimento d'urgenza GU5. L'istante inoltre non ha dato evidenza degli elementi essenziali dei presunti reclami telefonici che sostiene di aver fatto, al fine di dare evidenza della loro tracciabilità, quali il codice identificativo dell'operatore, giorno e ora del reclamo." "La domanda dell'utente dovrebbe quindi essere rigettata in quanto non adeguatamente motivata e provata, non sufficientemente determinata nell'oggetto e nelle ragioni del richiesto provvedimento di storno." "È ferma convinzione della convenuta, pertanto, certa di riscontrare la piena condivisione sulla questione da parte del Co.re.Com adito, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. in virtù del quale colui che vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne

costituiscono il fondamento, che la presente istanza di definizione debba essere dichiarata improcedibile nella sua totalità." Nel merito, quanto alla ricostruzione della vicenda contrattuale, "specifica che, per seguire al meglio l'avvicendarsi degli eventi, nella presente memoria, verranno riportate le schermate certificate del proprio sistema Customer Relationship Management (CRM), per la gestione del caso." "In data 07/05/2018, si completava l'attivazione del contratto 1422630706580, per l'utenza di rete fissa XXXXXX in accesso ULL con offerta Voce Più (circostanza non in contestazione) (All. Condizioni di contratto e carta dei servizi)." (allegata schermata). "In data 02/04/2026 l'istante presentava l'istanza di conciliazione paritetica 2026/00652 lamentando un pregresso disservizio tecnico per il solo servizio Voce a far data dal 09/02/2026. Alla ricezione dell'istanza di conciliazione del 02/04/2026, prontamente, la scrivente avviava tutte le verifiche tecniche. Le verifiche tecniche effettuate dalla convenuta evidenziavano presenza di traffico e assenza di anomalie imputabili alla rete dell'operatore." (segue schermata traffico telefonico). "Si contattava il cliente che confermava il corretto funzionamento del servizio e richiedeva un indennizzo per il disservizio della sola componente voce." (segue schermata). "In ottica di favor utentis e senza riconoscimento di responsabilità si procedeva a concedere un accredito sulle fatture a capienza di euro 36,52 i.v.a. inclusa in qualità di rateo canone. Come da allegati dello stesso utente nel fascicolo documentale. Importo visibile sulle fatture F2XXX561 data di emissione 12/05/2026 e fattura F26XXX548 data di emissione 12/06/2026 (All. fatture)." "Si procedeva altresì a concedere, sempre in favor utentis e senza riconoscimento di responsabilità, un accredito sui conti telefonici in qualità di indennizzo massimo previsto da carta servizi per € 100. Importo visibile sulle fatture F26XXX70 data di emissione 12/07/2026 e fattura F26XXX73 data di emissione 12/08/2026 (All. fatture)." "In data 07/07/2026 l'istanza di conciliazione paritetica 2026/00652 si completava con un mancato accordo." In diritto, "in primis, si eccepisce che l'istante non produce sufficienti valide evidenze documentali a sostegno di quanto rappresentato. In merito al disservizio lamentato nota è la normativa contrattuale nonché le previsioni della Carta Servizi che all'art. 2.2, in tema di irregolare funzionamento del servizio, prevedono espressamente che "WIND si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, ad eccezione dei guasti di particolare complessità che verranno comunque riparati con la massima tempestività. Con riguardo a quest'ultima tipologia di guasti, WIND si impegna a fornire informativa attraverso ogni canale, ad esempio tramite sito web, sullo stato del disservizio occorso…" Nel caso in cui WIND XXX non osservi i predetti termini, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al punto 3.3". Pertanto, il diritto del Cliente ad essere indennizzato nasce solo nel caso in cui WIND non abbia eliminato il disservizio entro il quarto giorno. Ciò posto, dunque, il diritto dell'istante ad essere indennizzato per un eventuale disservizio, sorge solo ed esclusivamente nel caso in cui la sua segnalazione di guasto effettuata al servizio clienti non trovi una risoluzione nel termine indicato. Alla ricezione dell'istanza di conciliazione del 02/04/2026, prontamente, la scrivente avviava tutte le verifiche tecniche. Le verifiche tecniche effettuate dalla convenuta evidenziavano presenza di traffico e assenza di anomalie imputabili alla rete dell'operatore. Si contattava il cliente che confermava il corretto funzionamento del servizio e richiedeva un indennizzo per il disservizio della sola componente voce. Si evidenzia altresì che pur non riscontrando anomalie la convenuta ha, in favor utentis, concesso un accredito sulle fatture a capienza di 36,52 i.v.a. inclusa in qualità di rateo canone oltre che l'indennizzo di € 100 massimo previsto da carta servizi. Avendo il Gestore adeguato l'offerta con una gestione ad hoc e straordinaria, e già erogato l'importo suddetto, nessuna ulteriore somma è dovuta, e su tale punto dovrà quindi essere dichiarata la cessata materia del contendere. Come dispone l'allegato A alla Delibera 347/18/Cons, e come più volte chiarito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (cfr. Delibera n. 12/14/CIR), l'istanza di definizione afferente una causa petendi per la quale l'Operatore abbia già corrisposto l'indennizzo, prima dell'instaurarsi della controversia, è improcedibile." "L'istante chiede indennizzo non specificando alcunché …" "Inoltre, l'istante non fornisce alcuna prova di quanto avvenuto e della asserita responsabilità della convenuta. Si sottolinea, inoltre, che parte istante non ha mai effettuato un procedimento temporaneo d'urgenza per reclamare tale presunto e non accertato disservizio." "Alla luce di tutto quanto sin ora ampiamente precisato e dimostrato, appare evidente l'infondatezza e la pretestuosità della pretesa formulata dall'istante, in virtù del fatto che nessuna responsabilità può essere imputata alla convenuta." "L'istante presenta una situazione amministrativa, ad oggi, regolare." "Visto quanto ut supra indicato, si richiede il rigetto della domanda attorea, posto che alcuna responsabilità né tantomeno alcun inadempimento potrà rinvenirsi in capo alla convenuta." In data 22/09/2026, Wind replica alle controdeduzioni dell'istante, evidenziando quanto segue. "In risposta a quanto replicato dall'istante, si riporta alla memoria depositata, da intendersi qui per ripetuta e trascritta, e precisa quanto segue."

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere accolte parzialmente per i motivi di seguito precisati. Si premette, innanzitutto, che non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese di procedura (peraltro, formulata in sede di controdeduzioni). Per costante orientamento Agcom, infatti, le spese sostenute per la risoluzione delle controversie tramite piattaforma Conciliaweb, comprese quelle per l'eventuale assistenza di un soggetto accreditato, non sono riconosciute trattandosi di procedura completamente gratuita (ex multis, delibere nn. 223/20/CIR, 220/20/CIR e 208/20/CIR). Pertanto, restano a carico della parte che ha inteso avvalersi di un tale professionista le relative spese. Si premette, inoltre, che non risultano accoglibili neppure eventuali richieste di risarcimento del danno formulate nell'istanza (v. controdeduzioni), non avendo questo Corecom poteri di cognizione in tal senso. Ciò premesso, la richiesta (peraltro, avanzata in sede di conciliazione paritetica e poi reiterata in sede di controdeduzioni) di rimborso delle fatture pagate in costanza di disservizio non risulta accoglibile, risultando essere già stata soddisfatta da Wind (v. fattura n. F26XXX1). Rispetto, invece, alla richiesta di indennizzo per asserito disservizio su linea voce dal 09/02/2026 al 03/04/2026, si evidenzia quanto segue. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, "Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente." Poiché il reclamo allegato in atti reca la data del 02/04/2026 e poiché il lamentato disservizio veniva risolto il giorno successivo, in applicazione del suddetto comma 1 dell'art. 13, l'istante non risulterebbe avere diritto ad alcun ulteriore indennizzo, avendo già percepito da Wind l'importo di euro 100 a titolo di "indennità disservizio" (v. fattura n. F262XXX0). Peraltro, gli importi corrisposti da Wind paiono confermare, sia pure indirettamente, l'esistenza (e, verosimilmente, l'entità) del disservizio nei termini riportati dall'istante. Wind, del resto, a riprova del corretto funzionamento del servizio, acclude alla propria memoria difensiva una schermata di traffico telefonico effettuato dall'istante, la quale reca la data del 03/04/2026, giorno in cui, come evidenziato dallo stesso istante, il servizio tornava regolare. Tale schermata, dunque, lungi dal confermare l'assenza di malfunzionamenti, avvalora semmai quanto riferito dall'istante. In base a tanto, valutate tutte le circostanze del caso sopra richiamate, può dunque farsi ricorso al principio di equità di cui all'art. 13, comma 7, del suddetto allegato A alla delibera n. 347/18/CONS e riconoscere all'istante, a titolo di indennizzo per il disservizio patito, ulteriori euro 50,00 (cinquanta/00), in aggiunta ai 100 euro già corrisposti da Wind. Si evidenzia, a tal riguardo, che le "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, espressamente dispongono, tra l'altro, che "… ove necessario e possibile, la pronuncia potrà essere adottata anche in applicazione di principi di equità, adeguatamente motivati".

DETERMINA

- Wind XXX, in parziale accoglimento dell'istanza del 16/07/2026, è tenuta a 1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di Wind XXX per le motivazioni di cui in premessa. 2. Wind XXX è tenuta a pagare in favore dell'istante il seguente importo, maggiorandolo degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza: I. euro 50,00 a norma dell'art. 6, in combinato disposto con l'art. 13, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS. 3. Wind XXX, inoltre, è tenuta ad ottemperare alla presente determina, dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Caterina Brancaleoni